



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**Convenzione tra il Tribunale di Palermo e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (Delibera Senato Accademico n° 9 del 29.10.2013).**

**TRA**

**Tribunale di Palermo**, partita IVA 80028090829, in persona del Presidente Dott. Leonardo Guarnotta, nato a Palermo il 12.02.1940, domiciliato per la carica presso il Tribunale di Palermo, Piazza V.E. Orlando, 90138 Palermo, tel. 091 7423241 – 091 6121400, e-mail segrpresid.tribunale.palermo@giustizia.it;

**E**

**Scuola di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo**, in persona del Direttore Prof.ssa Rosalba Alessi, nata a Palermo il giorno 18 novembre 1949, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Università degli Studi di Palermo in via Maqueda, 175 – 90133 Palermo, tel. 091 6100854, e-mail sspleg@unipa.it;

**E**

**l'Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore, Prof. Roberto Lagalla, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo;

### **Premesso che**

- l'art. 37 comma 4 e comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 111/2011, prevede, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, tra l'altro con le Scuole di specializzazione delle professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, per attuare, su richiesta del dottore iscritto alla Scuola e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, lo svolgimento del primo anno del corso di specializzazione delle professioni legali nei medesimi uffici giudiziari;

- coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, ed ad essi si applica l'art. 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- lo svolgimento delle attività formative di cui sopra sostituisce ogni altra attività del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali;

- é comune intenzione delle parti contraenti consentire ai più meritevoli lo svolgimento del primo anno di corso di specializzazione per le professioni legali negli uffici giudiziari del Tribunale di Palermo;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

Il Tribunale di Palermo (da ora in poi il Tribunale) si impegna con la Scuola di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo (da ora in poi la Scuola) a consentire, senza oneri a carico della finanza pubblica, ai più meritevoli tra i

dottori iscritti alla Scuola, lo svolgimento del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali nei propri uffici del settore civile e penale.

## **Articolo 2**

Saranno ammessi al tirocinio i dottori più meritevoli, iscritti regolarmente al I anno di Corso della Scuola, che ne faranno richiesta, in numero massimo di 25, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Consiglio giudiziario.

Non potranno, comunque, essere selezionati soggetti con precedenti penali per delitti non colposi ovvero con carichi pendenti del medesimo tipo.

Al fine di cui sopra sarà redatta una graduatoria degli aspiranti secondo criteri oggettivi e non discriminatori che terrà conto del voto di laurea, del piano di studi universitari, dell'attitudine alla ricerca giuridica desumibile da specifici elementi di valutazione, della materia e dell'oggetto della tesi di laurea, nonché della posizione in graduatoria nell'esame di ammissione alla Scuola.

La formulazione della graduatoria sarà curata dal Presidente del Tribunale o da uno o più magistrati del medesimo Ufficio da lui delegati.

## **Articolo 3**

I corsisti ammessi alla formazione saranno affidati a uno o più magistrati dell'Ufficio, individuati, previo interpello, dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, in base all'attitudine formativa manifestata e comprovata da specifici elementi di valutazione, nonché tenendo conto del carico di lavoro e delle esigenze organizzative dell'Ufficio.

Ciascun magistrato designato non potrà aver assegnato più di un tirocinante.

I tirocinanti assisteranno e coadiuveranno i magistrati affidatari nel compimento della loro ordinaria attività, anche con compiti di studio; a titolo esemplificativo tali attività interesseranno la preparazione dell'udienza, l'udienza e gli adempimenti successivi alla stessa, nonché la collaborazione per la redazione dei provvedimenti del giudice, lo studio e l'approfondimento delle questioni oggetto delle controversie.

Nel settore civile non saranno, comunque, oggetto dell'attività di formazione i procedimenti in materia di famiglia, stato della persona e diritti della personalità.

Nel settore penale l'attività di formazione si svolgerà esclusivamente con riferimento all'attività dibattimentale.

Ai tirocinanti si applica l'articolo 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di dati personali e sensibili, ai partecipanti sarà, comunque, inibito estrarre copia di atti, nonché accedere ad atti contenuti in fascicoli diversi da quelli indicati dal Magistrato affidatario e dallo stesso trattati.

Sarà, comunque, escluso l'accesso ai fascicoli ed ai dati relativi ai procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità.

I tirocinanti assicureranno la presenza negli uffici giudiziari con le modalità stabilite dal magistrato affidatario e saranno tenuti allo svolgimento dei compiti a ciascuno di loro assegnati dal predetto.

L'attività negli uffici giudiziari è svolta in regime di esclusività. Tuttavia, ferma restando tale connotazione, ai fini di un più proficuo svolgimento dell'attività, i dottori selezionati, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della formazione negli uffici giudiziari, seguiranno nella Scuola, sotto la responsabilità ed il coordinamento del Direttore della stessa, una preliminare attività formativa teorica, propedeutica al programma di formazione che a tal fine sarà comunicato, immediatamente dopo la selezione, alla Scuola medesima.

## **Articolo 4**

Lo svolgimento dell'attività formativa negli uffici giudiziari sostituisce ogni altra attività del primo anno del corso di specializzazione.

Il dottore ammesso alla formazione, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, potrà recedere motivatamente dall'attività formativa negli uffici giudiziari, riprendendo l'attività nella Scuola.

In caso di recesso ingiustificato, di assenza ingiustificata nel tirocinio per un periodo

superiore a quindici giorni, di violazione degli obblighi di segretezza e di riservatezza, il tirocinante non potrà proseguire la propria attività, decadrà automaticamente dal beneficio della sostituzione delle attività del primo anno del corso di specializzazione delle professioni legali e non sarà ammesso al secondo anno della Scuola.

Il Tribunale si riserva la facoltà di interrompere il tirocinio nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti da quest'ultimo, ovvero a causa della sua verificata inidoneità, o ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, in fase di attuazione della convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e del prestigio dell'ordine giudiziario.

Nel caso in cui il tirocinio sia interrotto per cause non imputabili al corsista, questi potrà proseguire validamente l'attività di formazione mediante la regolare frequenza della Scuola.

#### Articolo 5

Al termine del periodo di formazione il Presidente del Tribunale, sulla base della relazione predisposta da ciascuno dei magistrati affidatari, redigerà una relazione sull'attività svolta dal tirocinante, che verrà trasmessa al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, inviata, alla Scuola per le conseguenti deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo ai fini dell'ammissione al 2° anno del corsista per il quale sia stata formulata una relazione positiva.

#### Articolo 6

Ai tirocinanti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica Amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo impiego o rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Il Tribunale si riserva di verificare la possibilità di richiedere a terzi, privilegiando persone giuridiche e enti pubblici, la fornitura a titolo gratuito di personal computer portatili da assegnare in via definitiva ai tirocinanti all'esito positivo della formazione, o anche l'assegnazione di borse di studio per i più meritevoli.

L'attività dei tirocinanti viene svolta sotto la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile di cui essi godono quali iscritti alla Scuola. In caso di incidente o infortunio occorso al tirocinante ovvero di incidente o infortunio con danni a terzi riferibili al tirocinante e occorso durante lo svolgimento della formazione il Tribunale segnalerà l'evento, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo ed alla Scuola.

#### Articolo 7



La efficacia della presente convenzione e la esecuzione della stessa è sospensivamente condizionata alla autorizzazione del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo ed alla successiva presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura.

La presente convenzione ha la durata di un anno ed alla scadenza l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti.

Palermo, 29 OTT. 2013


Il Presidente del Tribunale di Palermo

(Dott. Leonardo Guarnotta)



Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

(Prof. Roberto Lagalla)



Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto"

(Prof.ssa Rosalba Alessi)

